

ORIGINALE



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

ORDINANZA N. 78

Data: 17/11/2025

Settore Polizia Locale

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta il giorno DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAVENTICINQUE da NICASTRO FRANCESCO RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE.

Oggetto:

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DON BETTINELLI.

IL RESPONSABILE

NICASTRO FRANCESCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTÀ DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

CORPO DI POLIZIA LOCALE

PRESO ATTO dell'ordinanza n° 23/2020 mediante la quale viene attualmente disciplinata la circolazione stradale nella strada di via Bettinelli;

PRESO ATTO altresì delle numerose attività commerciali esistenti nella via Bettinelli, oltre alla presenza dell'Ospedale Humanitas Mater Domini, le quali attraggono un notevole numero di avventori;

CONSIDERATO che in parte della strada è stata modificata la viabilità precedente e che pertanto si è reso necessario adeguare la disciplina della circolazione stradale;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 20.11.2019 con protocollo n.° 29463, nella quale la Società Tigros S.P.A. richiedeva l'istituzione in una parte del parcheggio asservito al supermercato, una zona a disco orario al fine di poter garantire un riciclo dei posti liberi dedicato agli avventori del supermercato;

VISTA altresì, la Convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Castellanza e la Società Tigros S.P.A. del 14.07.2016;

DATO ATTO delle diverse esigenze nel frattempo maturate sulla strada in questione ed attinenti alla circolazione stradale;

RITENUTO pertanto di dover diversamente organizzare la circolazione e la sosta dei veicoli sulla suddetta strada, affinché sia perseguito il principio della sicurezza stradale e l'obiettivo di migliorare la fluidità della circolazione;

VISTO:

- la documentazione agli atti;
- gli artt. 5, 6, 7 e 21 del vigente Codice della Strada, D.L.gs 30.04.1992, n° 285;
- gli artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione del CdS, D.P.R. 16.12.1992, n°495;
- la Deliberazione della G.C. n° 9 del 14.02.2014 relativa al Piano generale del Traffico Urbano;
- la Deliberazione della G.C. n° 77 del 15.05.2003 inerente la delimitazione del centro abitato;
- D.L.gs 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Castellanza, approvato con Delibera della Giunta Comunale n° 221 del 27.11.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 07.08.1990, n°241 e successive integrazioni;
- la Deliberazione del C.C. n° 62 del 19.12.2024 inerente alla regolamentazione del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi, nonché di partecipazione al procedimento amministrativo;

REVOCA

L'ordinanza n° 23/2020 prot. n° 5649 del 03.03.2020 ed ogni altra ordinanza precedentemente emanata e concernenti la disciplina stradale sulla strada citata in oggetto.

ORDINA

Sulla via Bettinelli la circolazione e la sosta dei veicoli sono regolamentate come di seguito indicato:

1. per tutte le categorie di veicoli,
 - prima di impegnare l'intersezione con la via Saronno e la via Milano, regolata con circolazione rotatoria in senso antiorario, è fatto obbligo a tutti i veicoli di rallentare e dare precedenza a coloro che si sono già immessi all'interno dell'area di rotatoria;
 - prima di impegnare l'intersezione rotatoria posta tra i civici n.° 7 e 9, regolata con circolazione rotatoria in senso antiorario, è fatto obbligo a tutti i veicoli di rallentare e dare precedenza a coloro che si sono già immessi all'interno dell'area di rotatoria;
 - nella corsia posta tra i civici n. ° 7 e 9, il transito è consentito ai soli residenti dei civici n.° 7 e 9, ai mezzi di soccorso ai veicoli in servizio di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco e alle

macchine operatrici per il servizio dello spazzamento della strada, con direzione via Mulini e con l'obbligo di rallentare e dare la precedenza ai veicoli in transito dall'intersezione rotatoria citata al punto precedente;

- prima di impegnare l'intersezione con largo Borromei è fatto obbligo a tutte le categorie di veicoli di fermarsi e dare la precedenza a coloro che circolano su tale strada;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli di svoltare a destra all'intersezione con largo Borromei;
- è imposto il limite di velocità di 30 km/h su tutta la via Bettinelli;
- è disposto l'installazione di un rallentatore di velocità in gomma con altezza dal piano stradale non superiore a cm. 5, nei pressi dell'intersezione con la via Gerenzano, per entrambi i sensi di marcia ;
- l'accesso è vietato nell'area di proprietà comunale, posta nella parte posteriore dello stabile adibito ad uso Biblioteca Civica ed edificio a sagoma semicircolare, attiguo alla stessa, eccetto i veicoli autorizzati, con obbligo di esposizione di relativo tagliando
- la fermata è vietata sul lato dei numeri civici pari, con esclusione delle aree esterne alla carreggiata;
- la fermata è vietata sul lato dei numeri civici dispari, con esclusione delle aree esterne alla carreggiata;
- nel parcheggio esterno alla carreggiata con accesso dalla via Bettinelli e posto nei pressi della biblioteca Comunale, la sosta non è soggetta a limitazioni di tempo, con il solo obbligo per gli utenti della strada di parcheggiare negli appositi stalli contrassegnati da idonea segnaletica orizzontale;
- nel parcheggio esterno alla carreggiata con accesso da via Bettinelli e asservito al supermercato Tigros, la sosta è limitata per un tempo massimo di 60 minuti dalle ore 08.00 alle ore 19.00 dal lunedì al sabato con esclusione della domenica e dei giorni festivi, con obbligo per gli utenti di indicare l'orario in cui ha avuto inizio la sosta. Nella fattispecie, vengono regolamentati a zona disco orario n.° 45 stalli di sosta posti frontalmente all'ingresso del supermercato denominato Tigros, n.° 22 stalli di sosta posti sul lato sud del parcheggio, (lato di via Saronno) e n.° 5 stalli di sosta posti sul lato ovest del parcheggio, (lato del fiume Olona) e comunque visibile in loco da apposita segnaletica verticale di zona a disco orario. Per i rimanenti stalli di sosta, non regolamentati a disco orario, gli utenti della strada hanno il solo obbligo di parcheggiare negli appositi stalli contrassegnati da idonea segnaletica orizzontale;
- nel parcheggio esterno alla carreggiata con accesso da via Bettinelli e asservito al supermercato denominato Tigros, sono installati n.° 5 stalli di sosta, ove sono istituite apposite colonnine atte alla ricarica dei veicoli elettrici e pertanto, nei cinque stalli, posizionati sul lato ovest del parcheggio, (lato fiume Olona) e visibili in loco da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, la sosta è vietata dalle ore 00:00 alle ore 24:00 con conseguente rimozione forzata di tutte le categorie di veicoli con esclusione dei soli veicoli elettrici in ricarica;
- nel parcheggio esterno alla carreggiata, con accesso da via Bettinelli e asservito al supermercato Tigros, sono istituiti n.° 3 stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone disabili che espongono il relativo contrassegno, posti nelle immediate vicinanze dell'ingresso del supermercato e comunque visibile sul posto da apposita segnaletica verticale;
- nel parcheggio esterno alla carreggiata posto fronte civico n.° 1, la sosta non è soggetta a limitazioni di tempo, con il solo obbligo per gli utenti della strada di parcheggiare negli appositi stalli contrassegnati da idonea segnaletica orizzontale;

AVVISA

Che:

- La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale sul posto, nonché mediante l'affissione all'albo pretorio;
- Saranno applicate, nei confronti degli utenti della strada che trasgrediranno le norme di cui alla presente ordinanza, le relative sanzioni amministrative previste dal CdS, D.L.gs 30.04.1992, n° 285;
- Avverso alla presente ordinanza ed in relazione alla natura dei segnali apposti, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nelle forme previste all'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992, n°495;
- A norma dell'art. 3 della legge n°241/1990, chiunque vi abbia interesse e rilevando incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, potrà presentare ricorso amministrativo avverso alla presente ordinanza al TAR Lombardia, ai sensi dell'art. 2 e segg. della legge n° 1034/1971 ed entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, con le modalità di cui all'art. 8 e segg. del D.P.R. n°1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

DISPONE

Inoltre che copia della presente Ordinanza sia:

- Trasmessa ai seguenti uffici comunali: Lavori Pubblici, U.r.p., Informazione;
- Comunicata ad enti pubblici, associazioni di pronto intervento ed assistenza pubblica, società di trasporto pubblico, eventualmente interessate dal provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Dalla Residenza Comunale, *data del protocollo*

IL RESPONSABILE DI SETTORE
COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Dott. Francesco Nicastro

Documento informatico formato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

via Bernocchi n°5 - 21053 Castellanza (VA); ☎ 0331/526244; ☎ 0331/500940
e-mail: polizia.municipale@comune.castellanza.va.it; Pec: polizia.locale@pec.comune.castellanza.va.it

Documento originale Firmato Digitalmente:

Firmato da: nicastro francesco

Data della Firma: 17/11/2025 09:01:17 UTC +1

Stato Certificato: Esito Positivo

Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.

Valido dal 03/01/2024 al 03/01/2027

Num Serie: 6DA60B48AE56E8516F79CD02B3437271
